

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2010, n. 24-252

**D.lgs 61 del 28 aprile 2010 all'art. 10 lettera d) - resa ettaro riferita all'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma, dei vini spumanti DOCG Brachetto d'Acqui , DOCG Asti e tipologia Piemonte Brachetto della DOC Piemonte.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il D.lgs 61 del 28 aprile 2010 “Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche dei Vini, in attuazione dell’art.15 della legge 7 luglio 2009,n.88” che riporta all’art. 10 lettera d) :

“Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all’elaborazione. L’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti è aumentativa di tale resa.”

Considerato che in data 13 maggio 2010 il Consorzio per la Tutela dell’Asti con comunicazione, conservata agli atti del Settore, richiedeva di poter continuare ad utilizzare i criteri produttivi adottati in Piemonte fino all’entrata in vigore del D.Lgs 61/2010, dove, in relazione alla Circolare Ministeriale prot.n.15464 del 15 febbraio 1995, era prassi il declassamento proporzionale dell’eccesso di resa ottenuto con la presa di spuma;

considerato inoltre che un cambio dei criteri sopra descritti avrebbe implicazioni negative sugli equilibri di mercato della produzione dei vini spumanti piemontesi;

visto che in data 4 giugno 2010 sono state convocate, presso la sede dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, la Paritetica Moscato e il Tavolo Interprofessionale dell’uva Brachetto per una riunione congiunta in merito alla valutazione delle implicazioni del D.Lgs 61/2010 in materia di presa di spuma dei vini spumanti;

preso atto che nel corso della suddetta riunione i soggetti presenti hanno concordato che l’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti non deve essere considerata aumentativa della resa del vino base;

considerato che in data 17 giugno 2010 il Consorzio per Tutela Vini d’Acqui con comunicazione conservata agli atti del Settore, ribadiva quanto a suo tempo richiesto dalla comunicazione del Consorzio per la Tutela dell’Asti citata in precedenza;

considerato inoltre che in data 23 giugno 2010 il Consorzio per la Tutela vini d’Asti e Monferrato con comunicazione conservata agli atti del Settore, ribadiva quanto a suo tempo richiesto dalla comunicazione del Consorzio per la Tutela dell’Asti citata in precedenza relativamente alla DO Piemonte Brachetto;

preso atto inoltre che, nei disciplinari di produzione della DOCG Asti e della DOCG Brachetto d’Acqui e della DOC Piemonte, non è riportata alcuna specifica in merito alle rese della cuveè dopo la presa di spuma e che i presenti alla riunione del 4 giugno, di cui sopra, non hanno ritenuto di voler procedere con la modifica dei disciplinari;

considerato, inoltre, che il D.lgs 61 del 28 aprile 2010 che all’art. 10 lettera d) definisce che in assenza di specifiche disposizioni nel disciplinare di produzione , le regioni e province autonome possono definire con proprio provvedimento le condizioni di resa diverse in relazione all’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e all’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti;

ritenuto di applicare al caso di specie le suddette disposizioni e valutata quindi la possibilità di definire con proprio provvedimento le condizioni di resa diverse per la produzione dei vini DOCG

Asti e DOCG Brachetto d'Acqui e per la tipologia Spumante Piemonte Brachetto della DOC Piemonte.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse la Giunta Regionale con voti unanimi

*delibera*

- 1) Di prendere atto della richiesta del Consorzio per la Tutela dell'Asti del 13 maggio 2010, di quella del Consorzio Tutela Vini d'Acqui del 17 giugno 2010 e di quella del Consorzio per la Tutela vini d'Asti e Monferrato del 23 giugno, conservate agli atti del Settore;
- 2) Di prendere atto dei risultati assunti nel corso della riunione del 4 giugno 2010;
- 3) Di definire, per le motivazioni riportate in premessa, che per la produzione dei vini dei disciplinari di produzione della DOCG Brachetto e della DOCG Asti e per la tipologia Spumante Piemonte Brachetto della DOC Piemonte, l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti non è aumentativa della resa di vino ad ettaro riferita alla partita di vino base (cuvée).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)